SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 176**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1989, n. **261.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1989, N. 232.

All'articolo 2, al comma 1, nel capoverso, la parola: «trentacinque» *è sostituita dalla seguente:* «quaranta».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276».

All'articolo 8, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, previa audizione dell'interessato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 24 agosto 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1822):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 16 giugno 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 giugno 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28 giugno 1989.

Relazione scritta annunciata il 4 luglio 1989 (atto n. 1822/A relatore sen. DI LEMBO).

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4083):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), in sede referente, il 6 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 luglio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite II e IX il 12, 13 luglio 1989.

Esaminato in aula il 19 luglio 1989 e approvato il 20 luglio 1989.

89G0349

LEGGE 28 luglio 1989, n. 262.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.

Art. 2.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio «Acquisto di beni e servizi».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 puo essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato, per l'anno 1989, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia a valere sulle disponibilità non impegnate dei capitoli numeri 7001, 7005 e 7010.

6. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

7. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 201.

L'articolo 5 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 29 agosto 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3976):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro del tesoro (AMATO) il 30 maggio 1989.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 maggio 1989, con pareri delle commissioni I, VI, IX e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 maggio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 giugno 1989.

Esaminato dalla V commissione il 28 giugno 1989.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1989 (atto n. 3976/A relatore on. RUSSO VINCENZO).

Esaminato in aula il 5 luglio 1989 e approvato il 6 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1834):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'8 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla 5ª commissione il 12, 19 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3976/B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 luglio 1989.

Esaminato dalla V commissione il 26 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 1989.

89G0344

LEGGE 28 luglio 1989, n. 263.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 202.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

3-*ter*. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

3-*quater*. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-*ter*, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

All'articolo 2:

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 30 agosto 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3977):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 30 maggio 1989.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 maggio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VIII e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 maggio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 giugno 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 4, 5 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1836):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'8 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12, 19 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3977/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 luglio 1989, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 26 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 1989.

89G0345

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1989, n. 264.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottata misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Adeguamento tariffario

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 30 settembre 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Art. 3.

Patrimonio dell'ente

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0346

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1989, n. 265.

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati alla modifica di taluni aspetti strutturali del Servizio sanitario nazionale, nonchè di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fondo sanitario interregionale

1. Il fondo sanitario nazionale è trasformato in fondo sanitario interregionale. Esso è ripartito entro il 30 novembre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'esercizio successivo, nonché sulla base di indicazioni del CIPE, da una apposita commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanità e del tesoro e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La commissione dura in carica tre anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle regioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni, anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonché da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato.

3. La commissione prevista dal comma 1, con deliberazione da adottare entro il mese di novembre di ciascun anno, provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome il 95 per cento dell'ammontare complessivo del fondo sanitario interregionale di parte corrente, quale risulta determinato in applicazione del comma 2, al netto delle quote indicate al comma 4. La ripartizione è effettuata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici predeterminati dalla stessa commissione, su proposta del Ministro della sanità, e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, con riferimento ai seguenti elementi:

a) struttura della popolazione per classi di età e sesso;

b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;

c) mobilità sanitaria interregionale, per tipologia delle prestazioni ed assistenza ai cittadini stranieri;

d) standard nazionali di organizzazione e di attività con riguardo alla gradualità dei processi di riequilibrio;

e) esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini;

f) reddito medio regionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la commissione, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, individua i finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle funzioni di ricerca svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per gli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché per la realizzazione di programmi speciali di interesse e rilievo nazionali e provvede al trasferimento dei relativi importi al Ministero della sanità. Con la medesima deliberazione è individuato il finanziamento da assegnare alla Croce rossa italiana per le proprie attività istituzionali e quello da destinare ad iniziative previste da leggi nazionali.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3, la commissione provvede altresì alla ripartizione alle regioni ed alle province autonome dell'ammontare complessivo del fondo in conto capitale. La ripartizione è adottata su proposta del Ministro della sanità con riferimento ai seguenti elementi:

a) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari sanitarie;

b) consistenza, stato di conservazione e livello tecnologico degli impianti e delle dotazioni strumentali.

6. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la commissione del fondo sanitario interregionale, su proposta del Ministro della sanità, delibera la ripartizione della restante quota del 5 per cento del fondo di parte corrente per far fronte ad eventuali fabbisogni particolari ed imprevisti o, in assenza di questi, secondo i criteri deliberati ai sensi del comma 3.

7. Le deliberazioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità.

8. Le quote del fondo sanitario interregionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono nel fondo comune regionale come parte indistinta e concorrono a comporre il bilancio regionale di cui fanno parte integrante, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. Il bilancio consuntivo della regione e della provincia autonoma deve recare in allegato il riepilogo delle spese sostenute per le attività sanitarie e per quelle sociali a rilievo sanitario svolte dall'insieme dei soggetti costituenti il servizio sanitario regionale, ovvero per le funzioni svolte direttamente dalla regione o dalla provincia autonoma in nome e per conto degli anzidetti soggetti. Nulla è innovato per quanto concerne la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono finanziate dalle regioni e dalle province autonome con utilizzo di proprie risorse.

10. Le regioni e le province autonome che conseguono eventuali disavanzi nella gestione dei servizi previsti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono alla relativa copertura con proprie risorse.

11. Il finanziamento delle unità sanitarie locali e degli altri soggetti interessati per lo svolgimento delle funzioni di competenza del servizio sanitario regionale è effettuato sulla base di criteri ispirati a quelli di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Copia dei provvedimenti regionali di finanziamento è inviata al Ministero della sanità.

12. Le somme assegnate a ciascuno dei soggetti di cui al comma 11 sono trasferite agli stessi a cura della competente regione o provincia autonoma all'inizio di ciascun trimestre, con accreditamento sulle contabilità speciali rispettivamente intrattenute o da istituire ai sensi dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente.

13. Gli eventuali avanzi annuali possono essere destinati, dalle singole unità sanitarie locali e dagli altri soggetti interessati che li hanno realizzati, all'acquisto di attrezzature e al finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica e tecnologica multicentrica.

14. Le unità sanitarie locali e gli altri soggetti interessati utilizzano con contabilità separata, per il potenziamento delle strutture, i proventi dei servizi resi a pagamento e gli utili derivanti dalla utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare e dalla loro eventuale cessione.

15. Il bilancio delle regioni e delle province autonome indica l'assegnazione funzionale delle risorse destinate alla tutela della salute dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario regionale.

16. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle province autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

17. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi di produttività, dei costi e dei benefici, nonché procedure di controllo di gestione.

18. È soppresso il fondo sanitario nazionale istituito con l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo modificato dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, provvedono alla definizione della partita sospesa in conto

gestione e residui del fondo sanitario nazionale sino al loro esaurimento. Sul fondo sanitario interregionale non potranno gravare gli oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del fondo stesso.

19. Restano in vigore fino al 31 dicembre 1989 le modalità di riparto del fondo previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Riordinamento delle unità sanitarie locali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, nonché alla gestione e agli atti preparatori di alienazione e di trasferimento alle aziende, di cui al presente articolo e all'articolo 3, del patrimonio immobiliare regionale, esercitando funzioni di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione, con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. Sono fatte salve le unità sanitarie locali che coincidano con comunità montane. In condizioni territoriali particolari, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione di unità sanitaria locale secondo ambiti con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e, comunque, non inferiore a 150.000;

c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la individuazione degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario;

f) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti che vengono accorpate ai sensi della lettera *b)*. Le leggi regionali e delle province autonome indicano l'unità sanitaria locale di nuova costituzione o l'azienda ospedaliera alla quale sono imputati i rapporti giuridici già in atto, sulla base dei servizi ad esse attribuiti. Per i rapporti e per le forniture di cui non sia agevole la divisione, il provvedimento regionale o provinciale indica l'unità sanitaria locale alla quale essi sono formalmente imputati e le eventuali forme di compensazione da parte delle altre unità sanitarie locali o aziende ospedaliere interessate.

2. La legge regionale o della provincia autonoma stabilisce, inoltre, la composizione del consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di nove membri e per la durata di cinque anni, la determinazione dell'indennità di carica e dei permessi per il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, entro i limiti previsti per i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione di aziende municipalizzate. I presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dai consigli comunali o dalle assemblee delle associazioni di comuni e dalle comunità montane, competenti in relazione agli ambiti territoriali delimitati dal comma 1, lettera *b)*, con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo. Ugualmente, i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere sono nominati dai consigli regionali o delle province autonome. Al consiglio di amministrazione spettano i poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, dei regolamenti e dei programmi, nonché i poteri di controllo di gestione e di nomina del direttore generale con le modalità di cui al comma 3. La stessa legge regionale o della provincia autonoma detta norme per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 1.

3. Il consiglio di amministrazione dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera nomina il direttore generale scegliendo tra gli appartenenti ad apposito elenco nazionale, al quale possono accedere candidati in possesso del diploma di laurea e che hanno svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione e di gestione in aziende private o in enti pubblici o in amministrazioni dello Stato e che siano in possesso di particolari esperienze manageriali in istituzioni pubbliche o private, compiute con documentata efficacia. L'elenco nazionale è formato e tenuto da una commissione di ammissione e garanzia, scelta e presieduta dal presidente del CNEL e istituita con decreto del Ministro della sanità. La commissione è composta dal presidente e da quattro membri esperti in materie economiche, sanitarie e di organizzazione aziendale. Nel definire l'ammissione all'elenco nazionale la commissione tiene conto, tra l'altro, dei titoli accademici specifici e degli approfondimenti formativi compiuti in corsi di perfezionamento o di

specializzazione post-laurea in materie rilevanti per le funzioni da esercitare, svolti presso istituzioni di riconosciuto valore scientifico definite dalla stessa commissione di ammissione e garanzia. L'incarico di direttore generale è rinnovabile ed è disciplinato dal contratto di lavoro di diritto privato dei dirigenti d'azienda.

4. Il direttore generale:

a) è responsabile dell'attività gestionale dei presidi, dei servizi e degli uffici dell'unità sanitaria locale;

b) ha tutti i poteri di amministrazione, fatti salvi quelli riservati al consiglio di amministrazione;

c) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento dell'unità sanitaria locale;

d) provvede all'organizzazione del lavoro e adotta gli atti relativi all'amministrazione del personale;

e) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

f) coordina l'attività istruttoria dei progetti di delibera da sottoporre all'approvazione, compresi quelli inerenti il bilancio preventivo e consuntivo;

g) verifica il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nelle prestazioni dei servizi, secondo criteri di efficienza e di economicità della gestione;

h) può delegare l'adozione di singoli atti o categorie di atti a responsabili di servizi o a dirigenti dei presidi ospedalieri;

i) è tenuto a consultare il direttore sanitario per ogni decisione che riguardi le attività tecnico-sanitarie e assistenziali, ivi compresi gli investimenti in materia;

l) consulta il consiglio dei sanitari periodicamente ed ogni volta che sia previsto da disposizioni normative.

5. Qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.

6. La legge regionale o della provincia autonoma di cui al comma 2 disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni del collegio dei revisori, assicurando la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, e di un rappresentante del Ministero della sanità.

7. Il collegio dei revisori, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, compila le relazioni sui progetti di bilancio di previsione, sul conto consuntivo finanziario e sul rendiconto economico patrimoniale e redige trimestralmente una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, da trasmettere alla regione, all'organismo regionale di cui al presente articolo, ai Ministeri della sanità e del tesoro. Segnala le eventuali irregolarità gestionali al consiglio di amministrazione dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al presidente della giunta regionale ed ai Ministeri del tesoro e della sanità.

Art. 3.

Aziende ospedaliere e sperimentazione

1. Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono costituiti in aziende ospedaliere con personalità giuridica e con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unità sanitarie locali, prevedendo altresì il direttore sanitario secondo i criteri dettati con l'articolo 2, comma 2, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 600 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonché gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unità sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario, sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilità all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitarie locale e gestiscono gli appositi finanziamenti ad essi destinati. Le regioni e le province autonome possono individuare con propria legge eventuali altri ospedali che, per condizioni particolari, sono costituiti in azienda ospedaliera autonoma.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono riordinati come aziende di servizio a carattere nazionale, dotate di personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tenendo presente, in quanto applicabili, i principi generali di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La legge regionale o provinciale può prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a società di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, o alla nomina dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere entro i successivi sei mesi, provvede lo Stato in via sostitutiva, sentita la regione.

5. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalità di contabilità, sulla base della normativa vigente.

6. Le modalità per l'istituzione di camere a pagamento e per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome, con proprio regolamento, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano nei termini stabiliti, si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 595.

7. La legge regionale o provinciale stabilisce che presso ciascuna azienda ospedaliera e presso ciascun presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale è istituito, dai rispettivi consigli di amministrazione, il consiglio dei sanitari, composto da nove a quindici tra medici e altri laureati del ruolo sanitario, di cui il 30 per cento di livello apicale. Il consiglio dei sanitari, eletto sulla base di liste concorrenti con il sistema proporzionale, deve essere sentito sulle questioni sanitarie di maggior rilievo organizzativo.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana norme relative alla costituzione, ai compiti ed al funzionamento delle federazioni regionali, e, ove necessario, all'elettorato attivo e passivo, delle professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Personale sanitario e tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e tecnico degli ospedali per il quale sono previste attività formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 5.

Convenzioni con laboratori e con case di cura private

1. Le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b)*, sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1989.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per

ogni ricetta farmaceutica è determinato il L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

6. Entro il 30 ottobre 1989 il Ministro della sanità, su parere della Commissione unica del farmaco, adotta un provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico anche in accordo con la direttiva della CEE, n. 75/319, ferma restando la scadenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, per la revisione definitiva del prontuario del Servizio sanitario nazionale.

7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

Art. 7.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. È abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

GAVA, *Ministro dell'interno*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0347

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1989, n. 266.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Art. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non

comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

Art. 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere nel mese di novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

Art. 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Art. 8.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Art. 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesse comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

Art. 11.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

Art. 12.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1989.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 9,90%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 19 aprile 1989;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 19 aprile 1989, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «9,90% 1989/1994» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «9,90% 1989/1994» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a L. 1.525,72 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «9,90% 1989/1994».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 19 aprile 1989.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 383

89A3419

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 luglio 1989.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1988 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1989 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Laboratori MAG di Garbagnate Milanese e S.A.L.A.R.S. di Como-Camerlata con le quali sono state richieste autorizzazioni alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Laboratori MAG, con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese, è autorizzata a produrre ed esportare, nel corso dell'anno 1989, le seguenti sostanze:

amfepramone base kg 2.500;
fendimetrazina base kg 2.000;

la ditta S.A.L.A.R.S., con sede in via S. Francesco, 5, Como-Camerlata, è autorizzata a produrre ed esportare, nel corso dell'anno 1989, la seguente sostanza:

diidrocodeina base kg 700.

Roma, addì 8 luglio 1989

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

89A3420

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 luglio 1989.

Riduzione della tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per circuiti a 4 kHz via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 27 della convenzione del 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1983, concernente la riduzione del canone per l'uso della stazione terrena italiana per circuiti telefonici a 4 kHz via satellite Intelsat, con decorrenza 1° aprile 1983;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1986, concernente la riduzione del canone per l'uso della stazione terrena italiana per circuiti telefonici a 4 kHz via satellite Intelsat, con decorrenza 1° luglio 1986;

Vista la richiesta della società Telespazio relativa alla ulteriore riduzione del canone CEPT previsto per l'uso delle stazioni terrene per circuiti telefonici a 4 kHz via satellite Intelsat;

Considerato che detta riduzione trova giustificazione nei benefici di costo che derivano dalle economie di scala dell'impianto ed esercizio dei sistemi di telecomunicazione via satellite a seguito del continuo aumento delle richieste di circuiti e del conseguente maggior grado di utilizzazione degli impianti sociali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° luglio 1989 la tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per circuiti a 4 kHz via satellite Intelsat è ridotta da 42.000 franchi-oro a 37.000 franchi-oro annui.

Il decreto ministeriale 23 luglio 1986, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A3421

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1989.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazioni sulla vita, ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo «benefici garantiti» retrocessa su specifici contratti collettivi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 gennaio 1989 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo «benefici garantiti» retrocessa su specifici contratti collettivi;

Vista la lettera in data 16 marzo 1989, n. 920818, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota del rendimento del fondo «benefici garantiti» retrocessa sui contratti collettivi stipulati dalla «Cassa di previdenza e di assistenza dei dipendenti della Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazione S.p.a. e dei dipendenti della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita» in forza dell'art. 68 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dai soci della Cassa sopraindicata, ai fini della costituzione, per essi e per i loro familiari conviventi, della previdenza integrativa prevista dal contratto di lavoro aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3423

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e i periodi di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 31 maggio 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e uffici del registro: atti privati, bollo e demanio, atti pubblici di Napoli per la partecipazione ad una assemblea sindacale indetta dal personale in servizio presso i menzionati uffici, in segno di protesta, per la mancata corresponsione dello stipendio del mese di maggio;

in data 31 maggio e 1° giugno 1989: ufficio del registro atti giudiziari di Napoli, per la partecipazione ad una assemblea sindacale, indetta dal personale in servizio presso il menzionato ufficio, in segno di protesta, per la mancata corresponsione dello stipendio del mese di maggio;

in data 2 giugno 1989: uffici del registro: atti privati, ammende, bollo e demanio di Napoli, per la partecipazione ad una assemblea sindacale, indetta dal personale in servizio presso il menzionato ufficio, in segno di protesta, per la mancata corresponsione dello stipendio del mese di maggio;

in data 5 giugno 1989: uffici del registro: atti privati e atti pubblici di Napoli, per la partecipazione ad una assemblea sindacale, indetta dal personale in servizio presso il menzionato ufficio, in segno di protesta per la mancata corresponsione dello stipendio del mese di maggio;

in data 9 e 10 giugno 1989: uffici del registro: atti privati, bollo e demanio, successioni di Palermo, per disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 10 giugno 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 12 e 13 giugno 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto; uffici del registro: 1° atti privati, atti giudiziari e ammende, atti pubblici, successioni, 2° atti privati e demanio di Milano, 2ª e 3ª conservatoria dei registri immobiliari di Milano, in seguito all'adesione ad uno sciopero, indetto dalle confederazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e sindacato autonomo lavoratori finanziari S.A.L.Fi., del personale in servizio presso i menzionati uffici;

dal 12 al 17 giugno 1989: ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Ferrara, a causa del trasferimento dell'ufficio in nuovi locali;

in data 16 e 17 giugno 1989: conservatoria dei registri immobiliari di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 19 giugno 1989: conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza, a causa dell'adesione, a una manifestazione di sciopero, di tutto il personale, escluso il direttore, in servizio presso il detto ufficio;

in data 21 giugno 1989: ufficio del registro di Clusone, a causa dell'adesione ad una assemblea, indetta dalle confederazioni nazionali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., del personale in organico presso il menzionato ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 31 MAGGIO 1989

Regione Campania:

ufficio provinciale IVA di Napoli;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro bollo e demanio di Napoli;
ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

IN DATA 31 MAGGIO E 1° GIUGNO 1989

Regione Campania:

ufficio del registro atti giudiziari di Napoli.

IN DATA 2 GIUGNO 1989

Regione Campania:

ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro ammende di Napoli;
ufficio del registro bollo e demanio di Napoli.

IN DATA 5 GIUGNO 1989

Regione Campania:

ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

IN DATA 9 E 10 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo.

IN DATA 10 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio provinciale IVA di Palermo.

IN DATA 12 E 13 GIUGNO 1989

Regione Lombardia:

ufficio provinciale IVA di Milano;
ufficio del registro 1° atti privati di Milano;
ufficio del registro atti giudiziari e ammende di Milano;
ufficio del registro atti pubblici di Milano;
ufficio del registro successioni di Milano;
ufficio del registro 2° atti privati e demanio di Milano;
2ª conservatoria dei registri immobiliari di Milano;
3ª conservatoria dei registri immobiliari di Milano.

DAL 12 AL 17 GIUGNO 1989

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale IVA di Ferrara.

IN DATA 16 E 17 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

conservatoria dei registi immobiliari di Messina.

IN DATA 19 GIUGNO 1989

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza.

IN DATA 21 GIUGNO 1989

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3422

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 luglio 1989.

Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario *ad acta* nominati con ordinanza n. 1574/FPC in data 8 ottobre 1988 per l'effettuazione di tutte le operazioni relative allo smaltimento delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e trasportate via mare dalla Nigeria al porto di Ravenna. (Ordinanza n. 1766/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario *ad acta* per l'effettuazione delle operazioni preliminari finalizzate al successivo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e dirette via mare dalla Nigeria al porto di Ravenna, ed un vice commissario *ad acta* per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'attività portuale;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra comporta un notevole impegno, sia per la particolare situazione di urgenza nella quale devono effettuarsi tutte le operazioni che per la delicatezza della materia da trattare;

Ritenuto di dover compensare adeguatamente il commissario *ad acta* ed il vice commissario *ad acta* per le prestazioni in relazione ai gravosi personali impegni che le citate nomine comportano;

Viste le relazioni mensili che il commissario straordinario *ad acta* è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della sopracitata ordinanza, datate rispettivamente 14 febbraio e 14 marzo 1989, con le quali vengono comunicate le attività preliminari e gli adempimenti operativi intrapresi relativi alle operazioni previste dall'ordinanza stessa;

Ritenuto di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al commissario straordinario *ad acta*, nominato con ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, per le operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e dirette via mare dalla Nigeria al porto di Ravenna, viene attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1989 fino al 31 dicembre 1989, salvo proroga.

Art. 2.

Al vice commissario straordinario *ad acta*, nominato con ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale del demanio marittimo nel porto di Ravenna, viene attribuito un compenso forfettario mensile pari a ottanta ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione statale, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 fino al 31 dicembre 1989, salvo proroga.

Art. 3.

Al commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario *ad acta* è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle ove ha sede l'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale.

Art. 4.

L'onere, presuntivamente valutato in L. 70.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3425

ORDINANZA 19 luglio 1989.

Interventi straordinari ed urgenti per la realizzazione di opere di risanamento ambientale nel comune di Castel del Piano, in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1767/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829; convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Castel del Piano n. 157 del 4 aprile 1989 con la quale è stato approvato il progetto relativo al risanamento della sorgente di «Fonte Murata» ed alla copertura ed intubazione del «fosso Munistaldo»;

Vista la nota n. 3107 del 6 aprile 1989 con la quale il sindaco, in esecuzione della delibera della giunta municipale, chiede la concessione di un contributo straordinario di L. 163.700.000 per la realizzazione delle opere suddette, finalizzate al risanamento di una zona urbana del capoluogo;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a salvaguardia della salute pubblica gravemente minacciata sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Castel del Piano (Grosseto) un finanziamento di L. 163.700.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3426

ORDINANZA 20 luglio 1989.

Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di ingegneria civile, per le spese di primo impianto del radar meteo sul Monte Maggiò. (Ordinanza n. 1768/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Considerato che il piano di protezione civile città di Firenze prevede attualmente un tempo di preavviso di tre ore e che lo stesso necessita di ulteriore prolungamento;

Visto il verbale della riunione 18 gennaio 1989 della quarta sezione della commissione «Grandi rischi» dal quale emerge la accertata necessità di incrementare il periodo di preavviso al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dal piano di protezione civile;

Ritenuto che l'installazione del radar meteorologico dell'istituto di fisica dell'atmosfera del Consiglio nazionale delle ricerche consenta il raggiungimento di tale obiettivo;

Considerato che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che ha partecipato alla stesura del piano di protezione civile, ha valutato necessaria l'installazione del predetto radar;

Vista la richiesta dell'Università di Firenze - Dipartimento di ingegneria civile, che quantifica in L. 573.430.000 la spesa occorrente per l'installazione del radar meteorologico;

Considerato che la suddetta struttura ha collaborato alla elaborazione del piano, ha realizzato e gestito il sistema di monitoraggio idrologico in atto e quindi è ritenuta organo idoneo a coordinare le operazioni per l'installazione del radar in oggetto;

Ritenuto di dover procedere alla realizzazione dei lavori occorrenti per l'installazione del radar;

Ritenuto di poter corrispondere un contributo di L. 400.000.000 per affrontare le spese occorrenti per le installazioni sopracennate, che necessitano per l'attuazione dei piani di emergenza per scopi di protezione civile;

Vista la nota n. PC 12/52/89 del 28 aprile 1989, con la quale il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha espresso, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del sopracitato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile la spesa di L. 400.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, citata nelle premesse, quale contributo al Dipartimento di ingegneria civile dell'Università di Firenze, per l'installazione di un radar meteorologico.

Art. 2.

L'Ufficio amministrazione e bilancio provvede all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3427

ORDINANZA 21 luglio 1989.

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monteruscello. Concessione di un contributo all'ordinario diocesano di Pozzuoli per la realizzazione di un complesso parrocchiale in Monteruscello. (Ordinanza n. 1769/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1983, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1982, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, in località Monteruscello;

Vista l'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12 luglio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985, con cui è stata disposta la costruzione di una prima chiesa per l'importo di L. 3.500.000.000, nel nuovo insediamento di Monteruscello in Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 1988, con cui è stata disposta la costruzione di una seconda chiesa per l'importo di L. 7.000.000.000;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 1612/FPC del 22 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1988, con cui la somma di L. 7.000.000.000, già autorizzata con l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, è stata ripartita in L. 4.000.000.000 per il completamento della prima chiesa e L. 3.000.000.000 per la realizzazione della seconda chiesa;

Considerato che allo stato le attività del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile sono avviate alla conclusione e che non si è ancora proceduto ad avviare le procedure per la realizzazione della seconda chiesa;

Visto il progetto presentato dall'ordinario diocesano di Pozzuoli relativo alla realizzazione di un complesso parrocchiale nel nuovo quartiere di Monteruscello;

Vista la nota in data 29 giugno 1989 con la quale l'ordinario diocesano di Pozzuoli ha richiesto al Dipartimento della protezione civile l'affidamento in concessione della realizzazione del complesso parrocchiale nel nuovo quartiere di Monteruscello in Pozzuoli;

Considerato che il progetto presentato sembra sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze ed alle disponibilità finanziarie, in quanto con la citata ordinanza n. 1612/FPC del 22 novembre 1988 in virtù della più contenuta volumetria della seconda chiesa prevista dal planovolumetrico ed in considerazione della minore esigenza dell'area servita, si è proceduto a ripartire la somma di L. 7.000.000.000, già autorizzata con l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, in L. 4.000.000.000 per il completamento della prima chiesa e L. 3.000.000.000 per la realizzazione della seconda chiesa;

Considerato che l'affidamento in concessione dell'opera, attualmente in fase di progettazione, con tutti gli oneri di gestione a carico del concessionario consentirebbe la chiusura anticipata delle attività degli uffici del servizio opere pubbliche di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di affidare in concessione all'ordinario diocesano di Pozzuoli la realizzazione di un complesso parrocchiale nonché di concedere il contributo limitatamente alle disponibilità finanziarie previste per la realizzazione della seconda chiesa di Monteruscello;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

È affidata in concessione all'ordinario diocesano di Pozzuoli la realizzazione di un complesso parrocchiale in Monteruscello.

Per la realizzazione delle opere citate è concesso allo stesso un contributo di L. 3.000.000.000.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità al planovolumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli ed approvato dal comune di Pozzuoli. Il progetto dovrà essere approvato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania previo parere del comitato tecnico amministrativo.

Art. 2.

All'occorrente spesa di L. 3.000.000.000 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile,a valere sui fondi già autorizzati con l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, successivamente ripartiti con l'ordinanza n. 1612/FPC del 22 novembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3437

ORDINANZA 21 luglio 1989.

Ottava assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1770/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, e nella quale viene attestato il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi del luglio 1987 e le opere previste nel programma, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota n. 11183 del 30 maggio 1989 a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale si trasmette l'elenco di undici interventi compresi nel succitato programma, ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo Dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, se necessario, disponga controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, anche, della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 23.548.000.000 per gli interventi nei comuni di seguito indicati e per i relativi importi:

Comune di Valfurva: lavori per ripristino difese e regimazione .	L. 2.000.000.000
Comune di Valdisotto: lavori di ripristino di drenaggi, con formazione gallerie	» 8.000.000.000
Comune di Sondalo: lavori di regimazione sul fiume Adda località Mondadizza	» 1.748.000.000
Comune di Sondalo: lavori di regimazione in località Lenasco	» 1.000.000.000
Comune di Grosotto: lavori di ripristino dell'argine destro del fiume Adda	» 1.300.000.000

Comune di Lovere: lavori di arginature, soglie e briglie torrente Saiento.	L. 500.000.000
Comune di Villa Tirano: lavori di ripristino difesa torrente Rivallone	» 1.000.000.000
Comune di Teglio: lavori di ripristino delle difese in località Malgina e Margatta	» 1.000.000.000
Comune di Ponte in Valt.: lavori di ripristino delle difese in località Valle Arigna sul fiume Adda. .	» 1.000.000.000
Comune di Piateda-Faedo: lavori di sistemazione idraulica sul torrente Venina	» 4.000.000.000
Comune di Valmasino: lavori di regimazione su affluenti del torrente Masino	» 2.000.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del Dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1989.

89A3452

Mancata conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati».

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1989.

89A3455

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Antica casa vinicola Chiddo, in Bitonto

Con decreto ministeriale 10 luglio 1989 la riscossione del carico tributario di L. 2.476.210.000, dovuto dalla S.p.a. Antica casa vinicola Chiddo di Bitonto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A3429

MINISTERO DEL TESORO

N. 141

Corso dei cambi del 24 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,450	1377,450	1377,60	1377,450	1377,450	1377,45	1377,500	1377,450	1377,450	1377,45
Marco germanico	721,670	721,670	723,25	721,670	721,670	721,67	722,480	721,670	721,670	721,67
Franco francese	212,820	212,820	212,75	212,820	212,820	212,82	212,780	212,820	212.820	212,82
Fiorino olandese	639,940	639,940	640,50	639,940	639,940	639,94	639,940	639,940	639,940	639.95
Franco belga	34,462	34,462	34,50	34,462	34,462	34,46	34,475	34,462	34,462	34.46
Lira sterlina	2230,250	2230,250	2232 --	2230,250	2230,250	2230,25	2230,550	2230,250	2230,250	2230.30
Lira irlandese	1930,600	1930.600	1932 –	1930,600	1930,600	1930,60	1930 --	1930,600	1930.600	---
Corona danese	185,770	185,770	186 --	185,770	185.770	185,77	185,750	185.770	185.770	185,77
Dracma	8.349	8.349	8,38	8,349			8.345	8.349	8.349	
E.C.U.	1495,640	1495,640	1498,75	1495.640	1495,640	1495,65	1495,400	1495,640	1495.640	1495.65
Dollaro canadese	1156,500	1156,500	1159 —	1156,500	1156,500	1156.50	1156,700	1156.500	1156,500	1156,50
Yen giapponese	9.649	9,649	9,63	9,649	9.649	9,64	9,649	9,649	9.649	9,65
Franco svizzero	836,160	836,160	837,25	836,160	836.160	836.16	836,050	836,160	836,160	836,16
Scellino austriaco	102,497	102,497	102,70	102,497	102,497	102,49	102,498	102,497	102.497	102,49
Corona norvegese	196.710	196,710	197 —	196,710	196,710	196,71	196,880	196.710	196,710	196,71
Corona svedese	211,710	211,710	212 —	211,710	211.710	211,71	211,740	211.710	211.710	211.72
FIM	321,250	321,250	321,75	321,250	321,250	321.25	320.970	321.250	321.250	
Escudo portoghese	8,622	8,622	8,65	8,622	8,622	8.62	8,622	8,622	8.622	8.62
Peseta spagnola	11,506	11,506	11,52	11,506	11,506	11.50	11,507	11,506	11.506	11,50
Dollaro australiano	1028,300	1028,300	1030 --	1028,300	1028.300	1028,30	1030 –	1028,300	1028.300	1028,30

Media dei titoli del 24 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 --
» 9% » » 1976-91	98,450
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,475
» » » 22- 6-1987/91	88,675
» » » 18- 3-1987,94	73,675
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,725
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987,93	101,025
» » » TR 2.5% 1983 93	89,900
» » » Ind. 15- 7-1985,90	100 —
» » » » 16- 8-1985 90	99,725
» » » » 18- 9-1985 90	99,450
» » » » 18-10-1985 90	99,675
» » » » 1-11-1983,90	101,200
» » » » 18-11-1985,90	99,800
» » » » 1-12-1983,90	101,400
» » » » 18-12-1985 90	100,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91 . . .	101,325
»	»	»	»	17- 1-1986/91 . . .	99,900
»	»	»	»	1- 2-1984/91 . . .	100,875
»	»	»	»	18- 2-1986/91 . . .	99,475
»	»	»	»	1- 3-1984/91 . . .	100,150
»	»	»	»	18- 3-1986/91 . . .	99,500
»	»	»	»	1- 4-1984/91 . . .	100,350
»	»	»	»	1- 5-1984/91 . . .	100,375
»	»	»	»	1- 6-1984/91 . . .	100,675
»	»	»	»	1- 7-1984/91 . . .	100,400
»	»	»	»	1- 8-1984/91 . . .	99,700
»	»	»	»	1- 9-1984/91 . . .	99,800
»	»	»	»	1-10-1984/91 . . .	100,025
»	»	»	»	1-11-1984/91 . . .	100,150
»	»	»	»	1-12-1984/91 . . .	100,100
»	»	»	»	1- 1-1985/92 . . .	98,900
»	»	»	»	1- 2-1985/92 . . .	97,700
»	»	»	»	18- 4-1986/92 . . .	98,200
»	»	»	»	19- 5-1986/92 . . .	97,375
»	»	»	»	20- 7-1987/92 . . .	97,925
»	»	»	»	19- 8-1987/92 . . .	97,575
»	»	»	»	1-11-1987/92 . . .	97,425
»	»	»	»	1-12-1987/92 . . .	97,875
»	»	»	»	18- 6-1986/93 . . .	95,925
»	»	»	»	17- 7-1986/93 . . .	95,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93 . . .	95,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93 . . .	95,200
»	»	»	»	20-10-1986/93 . . .	95,175
»	»	»	»	19-12-1986/93 . . .	95,475
»	»	»	»	18-11-1986/93 . . .	95,325
»	»	»	»	1- 1-1988/93 . . .	97,275
»	»	»	»	1- 2-1988/93 . . .	96,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93 . . .	96,875
»	»	»	»	1- 4-1988/93 . . .	97,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93 . . .	98,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93 . . .	99 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93 . . .	99,025
»	»	»	»	1- 8-1988/93 . . .	98,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93 . . .	97,500
»	»	»	»	1-10-1988/93 . . .	97,950
»	»	»	»	1-11-1988/93 . . .	98,050
»	»	»	»	1-10-1987/94 . . .	96,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94 . . .	98,025
»	»	»	»	1- 2-1985/95 . . .	95,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95 . . .	92,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95 . . .	92,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95 . . .	93,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95 . . .	93,850
»	»	»	»	1- 7-1985/95 . . .	95,900
»	»	»	»	1- 8-1985/95 . . .	93,800
»	»	»	»	1- 9-1985/95 . . .	93,075
»	»	»	»	1-10-1985/95 . . .	93,425
»	»	»	»	1-11-1985/95 . . .	93,450
»	»	»	»	1-12-1985/95 . . .	93,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 . . .	93,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II .	98 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96 . . .	93,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96 . . .	92,850
»	»	»	»	1- 4-1986/96 . . .	92,500
»	»	»	»	1- 5-1986/96 . . .	93,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96 . . .	94,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96 . . .	94,550
»	»	»	»	1- 8-1986/96 . . .	92,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96 . . .	92,675
»	»	»	»	1-10-1986/96 . . .	93,050
»	»	»	»	1-11-1986/96 . . .	93,100
»	»	»	»	1-12-1986/96 . . .	93 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97 . . .	92,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97 . . .	92,450
»	»	»	»	18- 2-1987/97 . . .	92,775
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97 . . .	93,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97 . . .	92,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97 . . .	93,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97 . . .	94,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97 . . .	94,125
»	»	»	»	1- 8-1987/97 . . .	93,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97 . . .	94,575

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,650
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,125
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,350
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,825
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,825
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,825
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,450
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,725
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,725
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,150
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,575
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,600
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,025
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,375
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,900
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,725
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,900
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,250
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,825
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,975
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,375
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,900
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,325
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,375
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,025
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,950
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,175
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,900
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,325
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,025
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,525

Titolo				Scadenza e tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13% . .	101 —
»	»	»	»	1983/90 11,50%	102,725
»	»	»	»	1984/91 11,25%	104,250
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97,275
»	»	»	»	1984/92 10,50%	101,650
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,275
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,050
»	»	»	»	1985/93 9,00%	99 —
»	»	»	»	1985/93 8,75%	96,975
»	»	»	»	1986/94 8,75%	97,700
»	»	»	»	1986/94 6,90%	90,100
»	»	»	»	1987/94 7,75%	91,400
»	»	»	»	21-3-1988/92 8,50% . .	96,850
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50% . .	96,950
»	»	»	»	25-5-1988/92 8,50% . .	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24079

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispetivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione della D.O.C. «Bianco Vergine Valdichiana»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» deve esser ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: dal 70 all'85%;
Malvasia del Chianti: dal 10 al 20%;
Altri vitigni a frutto bianco non aromatici: dal 5 al 10%.

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

In prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al Km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino «Bianco Vergine Valdichiana».

Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 73, per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino.

Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi, attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Toppo e Santo Stefano.

Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote 501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Ceglio, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote 441, 439, I Capuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino a Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto.

Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542. Casa Montanare, quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località di Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250); da qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguento il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al Ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle- Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e Casa Marchi.

Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino, e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso:

A nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo Idraulico (a quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso nord-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi, seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva e il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» non deve essere superiore i q 130 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superfice coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzioni, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10°.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato.

Art. 6. — Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,50;

acidità totale minima: 6 per mille.

La tipologia «Spumante», oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo totale di 11°.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo ma con l'aggiunta al sapore della dizione «o leggermente amabile».

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — compresi nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica «Valdichiana» è riservata esclusivamente al fino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

89A3430

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università della Tuscia-Viterbo ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Viterbo n. 14919/I sett. del 12 settembre 1988 l'Università degli studi della Tuscia-Viterbo è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Central Frigo Marconi S.p.a. la donazione consistente in una cella climatica bicamerale per un valore di L. 38.000.000 da destinare alla facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Viterbo n. 12704/I sett. del 15 maggio 1989 l'Università degli studi della Tuscia-Viterbo è stata autorizzata ad accettare da parte del centro sperimentazione agricola e forestale della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. la donazione consistente in due sonde Texas Nuclear Corporation mod. 5810 e mod. P. 20 da destinare alla facoltà di scienze agrarie e forestali.

89A3431

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta». (Legge costituzionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1989).

Nella nota all'art. 1 della citata legge costituzionale, riportata alla pag. 4, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, il testo vigente dell'art. 3 dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi limitato ai primi sei commi. Conseguentemente sono da ritenersi eliminati gli ultimi due commi.

89A3450

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ ***LA SPEZIA***
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*